

# Fondo salva opere a tutela del subappalto: Adottato il Decreto e ammessi importi per 130 mln

---

23 Giugno 2020

E' stato adottato il **Decreto direttoriale 19 giugno 2020, n. 8447** recante gli *"Importi ammessi al Fondo salva opere e primo piano di riparto - annualità 2019 e 2020"* unitamente all'**Allegato 1 contenente il Piano di riparto delle somme**.

## **130 mln di euro per 522 opere**

Il decreto ammette al fondo quasi **130 mln di euro** (129.763.374,81 euro), disponibili per **522 beneficiari**.

## **Fondo salva opere atteso dagli operatori**

Si tratta di un importante provvedimento, molto atteso dagli operatori economici: il Fondo salva opere, infatti, è una misura contenuta nel **Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34** recante *"Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"* (c.d. *Decreto Crescita*), la cui **legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58**, ed è stato istituito al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori.

Ricordiamo che l'importo complessivo ammesso al Fondo salva opere, è pari al 70% del credito certificato dai soggetti che hanno presentato domanda (*di cui all'art. 3, comma 4 del Decreto Interministeriale del 12 novembre 2019 n. 144, e relativo alle istanze di accesso al Fondo prodotte dai soggetti di cui all'articolo 47, comma 1bis del decreto legge 34/2019*).

## **Allegato il Piano di riparto**

Il decreto, inoltre, approva anche il piano di riparto della prima tranche delle risorse, effettuato in maniera proporzionale all'importo ammesso al Fondo spettante a ciascun beneficiario sulla base delle risorse stanziare per gli anni 2019 e 2020 ad oggi disponibili.

Di queste spese si erogano immediatamente 45,5 milioni, dei quali 12 mln dell'annualità 2019 in conto residui e 33,5 mln di annualità 2020 in conto competenza. Entro settembre verranno erogate le restanti disponibilità finanziarie, sulla base delle somme stanziare dal DI Rilancio, in sede di conversione.

## **Fondo salva opere destinato a crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori**

Come già detto, le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70%, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari di lavori, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo. Le

amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo.

## **Come ottenere il pagamento**

I sub-appaltatori, i sub-affidatari e i sub-fornitori, al fine di ottenere il pagamento da parte del Fondo salva-opere dei crediti maturati prima della data di apertura della procedura concorsuale e alla stessa data insoddisfatti, devono trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito e il suo ammontare.

L'amministrazione aggiudicatrice ovvero il contraente generale, svolte le opportune verifiche, certifica l'esistenza e l'ammontare del credito.

## **Dotazione di 45,5 milioni di euro**

Con una dotazione di 45,5 milioni di euro, 12 per il 2019 e 33,5 per il 2020, il Fondo andrà a ristorare i crediti verso le aziende interessate da crisi avviate dopo il primo gennaio 2018, come ad esempio le imprese siciliane interessate dalla crisi di Cmc e quelle impegnate nella costruzione del Quadrilatero Umbria/Marche, interessate dalla crisi di Astaldi.

Le disposizioni sul Fondo salva-opere non si applicano agli appalti aggiudicati da enti locali e regioni.

[Decreto\\_Direttoriale\\_19\\_06\\_2020\\_8447](#)

[Allegato1\\_Decreto\\_Direttoriale\\_19\\_06\\_2020\\_8447](#)